

Legge Regione Basilicata n. 22/2000

(modificata con legge n. 18/2006)

ARTICOLO 2 bis – Rimborsi

1. Al fine di facilitare le attività di trapianto, l'Azienda sanitaria di residenza rimborsa, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dall'art.2, le spese sostenute dal cittadino che effettua la donazione da vivente di organi, cellule e tessuti.

ARTICOLO 2 - Rimborsi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Azienda Sanitaria di residenza del cittadino in attesa di trapianto, o che ha già effettuato il trapianto dal 1 gennaio 2000, rimborsa all'assistito, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, le spese sostenute per:
 - gli esami preliminari all'intervento;
 - l'intervento di trapianto;
 - i controlli successivi, nonché quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso, se non effettuabili in Regione;
 - l'eventuale espianto.
2. L'Azienda Sanitaria di competenza, previo parere favorevole di apposita Commissione Regionale rimborsa al paziente anche per l'eventuale accompagnatore, purché adeguatamente documentate:
 - le spese sostenute per il viaggio, compreso il mezzo aereo. Se il viaggio è effettuato con mezzo privato viene corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, calcolando la distanza viaria più breve, tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria, nonché le spese sostenute per il pedaggio autostradale.
 - le spese di soggiorno, sostenute nella località sede della struttura sanitaria.
3. Le spese di soggiorno sono rimborsate fino ad un massimo di € 154,95 giornalieri per vitto e alloggio e fino ad una cifra complessiva massima di € 6197,48. Sono corrisposte a titolo di rimborso forfettario, per l'accompagnatore, qualora non in possesso della documentazione giustificativa di cui all'art. 2, le spese di vitto e alloggio nella misura di € 51,64 giornalieri, limitatamente al periodo di degenza del paziente accompagnato.
4. Il rimborso forfettario nella misura di cui al comma precedente è corrisposto anche al paziente per periodi di soggiorno pre e post-ricovero nella località ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è avvenuto il trapianto, qualora ciò sia necessario per particolari e documentate esigenze di carattere terapeutico.

ARTICOLO 3 - Modalità e termini per il rimborso

1. Al fine di ottenere il rimborso ai sensi dell'art. 2 della presente legge, l'interessato deve farne richiesta alla Azienda Sanitaria di appartenenza, allegando la relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute.
2. L'Azienda Sanitaria, previo parere favorevole di apposita Commissione Regionale, provvede a rimborsare le spese sostenute dal paziente anche per l'eventuale accompagnatore entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.